
Corte di Cassazione IV Sezione Penale - n. 27005 del 25 giugno 2015 -
Presidente Brusco

Art. 186 CdS – guida in stato di ebbrezza alcolica – livello di alcol nel sangue – accertamento – esame urine – non rilevante

Nel caso di guida in stato di ebbrezza, disciplinato dall'art. 186 del codice della strada, la prova della quantità di alcol presente nel sangue del conducente, al momento della guida, deve essere fornita attraverso un'indagine tossicologica che sia prossima cronologicamente al fatto. Tale indagine deve essere compiuta con l'alcoltest non rilevando, a tal fine l'esame delle urine, che indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica in merito alla quantità di alcool contenuta nel sangue al momento della realizzazione del fatto.